



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

Data 17/02/2018

Imposta unica comunale- Approvazione aliquote e tariffe anno 2018”.

L'anno duemiladiciotto il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **9.30** nella solita sala delle adunanze consiglieri del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
-------------	----------	---------

Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi	X	
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea		X
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio	X	
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti: 8

In carica: 11

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 8 su 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 8 su 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Imposta unica comunale- Approvazione aliquote e tariffe anno 2018”**.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Leg.vo 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi):

IMU

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2018** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

RITENUTO mantenere invariate, rispetto all'anno 2017, le aliquote IMU come sotto riportate:

Aliquota per <u>abitazione principale</u> categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,40%
Aliquota per le aree edificabili	1,05%
Immobili di categoria D1	0,93%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,98%
Detrazioni riconosciute a favore di: - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)	€ 200,00

TASI

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, avendo disposto nel 2015 l'azzeramento delle aliquote TASI per tutte le fattispecie imponibili, si troverà di fatto, nell'anno 2018, a non poter applicare l'imposta;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<u>Abitazione principale</u> dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze.	0,0 per mille
<u>Altri immobili</u>	0,0 per mille

TARI

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera G.C. n. 17 del 03/02/2018, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2018** di €221.830,33 *così ripartiti*¹

COSTI FISSI € 107.388,19

COSTI VARIABILI € 114.442,14

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 27/03/2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2018**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

Richiamato, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di*

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'IMU ed alla TARI, non essendo prevista per il 2018 l'applicabilità della TASI nel Comune di Sassofeltrio:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° acconto	31/08/2018
	2° acconto	30/09/2018
	3° acconto	31/10/2018
	Saldo	30/11/2018

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IUC) nelle sue componenti: IMU – TASI e TARI, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 27/02/2014, al quale si rimanda per tutto ciò che non viene statuito dal presente atto che ne costituisce modifica;

PROPONE

- 1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per <u>abitazione principale</u> categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,40%
Aliquota per le aree edificabili	1,05%
Immobili di categoria D1	0,93%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,98%

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Non applicato nel 2018 nel Comune, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2018, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali:

<u>Abitazione principale</u> dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze.	0,0 per mille
<u>Altri immobili</u>	0,0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018;
2. di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), invariate rispetto all'anno 2017:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	20.239,00	0,82	166,00	1,00	0,678370	57,267911
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	56.644,00	0,92	471,00	1,80	0,761098	103,082240
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	13.415,00	1,03	103,00	2,00	0,852099	114,535822
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	13.239,00	1,10	100,00	2,60	0,910008	148,896569
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.267,00	1,17	26,00	2,90	0,967918	166,076942
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.418,00	1,21	8,00	3,40	1,001009	194,710898
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	220,00	0,27	1,00	0,54	0,228329	30,924672
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Zona non Servita superiore a 500 m	172,00	0,32	1,00	0,40	0,271348	22,907164
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Zona non Servita superiore a 500 m	897,00	0,36	5,00	0,72	0,304439	41,232896
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Zona non Servita superiore a 500 m	181,00	0,46	1,00	1,16	0,387167	66,430777

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	105,00	0,85	7,20	0,795121	0,786603
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	538,00	0,49	4,16	0,458363	0,454482
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	482,00	1,49	12,65	1,393800	1,382019
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	130,00	0,85	7,23	0,795121	0,789881
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.325,00	1,09	9,25	1,019625	1,010567
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	243,00	1,10	9,38	1,028980	1,024769
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	99,00	1,20	10,19	1,122523	1,113262
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	886,00	1,00	8,54	0,935436	0,932999
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	779,00	1,19	10,10	1,113169	1,103430
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4.625,00	0,88	7,50	0,823184	0,819378
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	98,00	1,00	8,52	0,935436	0,930814
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	949,00	5,01	42,56	4,686536	4,649702
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	396,00	3,83	32,52	3,582721	3,552827
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	835,00	1,91	16,20	1,786683	1,769858
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	50,00	6,58	55,94	6,155172	6,111474
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI	6.839,00	0,88	7,50	0,823184	0,819378
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Zona non Servita superiore a 500 m	183,00	0,34	2,89	0,318048	0,315952
2 .22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI-Zona non servita superiore 4 Km	243,00	0,26	2,25	0,246955	0,245813

- 2) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° acconto	31/08/2018
	2° acconto	30/09/2018
	3° acconto	31/10/2018
	Saldo	30/11/2018

- 3) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
